

Legislatura 17^a - 4^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 26 del 09/10/2013

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate [\(n. 32\)](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione [\(n. 33\)](#)

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 32, e ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *c*) ed *e*), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 33. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) *illustra l'atto del Governo n. 32, recante la revisione, in senso riduttivo, dell'assetto strutturale ed organizzativo delle Forze armate.*

In particolare, lo schema di decreto in oggetto è volto ad attuare la delega contenuta nella legge n. 244 del 2012, in particolare avendo riguardo all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*) (numeri da 1 a 9), e *d*), tramite la tecnica della novella al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (e, per ovvie ragioni, reca un intervento coordinato con quello di cui all'atto del Governo n. 33, recante il decreto delegato in materia di personale), rispondendo al criterio ispiratore della riforma, ossia quello di garantire, per una migliore efficacia dello strumento, una ripartizione delle risorse per il 50 per cento al personale, per il 25 per cento all'esercizio e per il restante 25 per cento agli investimenti. La contrazione dei comandi e delle strutture organizzative dovrà peraltro avvenire, nel rispetto di quanto fissato dalla legge n. 244 del 2012, ad un livello non inferiore al 30 per cento entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Conseguentemente a quanto precede, buona parte dell'articolato prende in considerazione un complesso di previsioni volte a razionalizzare le strutture di vertice, operative, logistiche, formative, territoriali ed infrastrutturali delle Forze armate. E la rideterminazione in riduzione della struttura organizzativa in ciascuna Forza armata dovrà poi essere accompagnata dalla contestuale riduzione dei livelli ordinativi di responsabilità oltre che dall'adozione di un modello organizzativo comune, che prevede uno stato maggiore come area di vertice e **un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica territoriale, della formazione e organismi per le specifiche attribuzioni di Forza armata**. L'oratore osserva, inoltre, che lo schema di decreto, si pone nel solco di un lungo processo di ristrutturazione dello strumento militare, articolatesi tra il 1997 ed il 2005. Tuttavia, rispetto ai pregressi interventi, l'attuale riorganizzazione presenta **tre sostanziali differenze**

. **La prima**, consiste nel fatto che i provvedimenti di riorganizzazione (soppressivi o riconfigurativi di strutture organizzative e di comando) vanno ora a modificare, talvolta direttamente, corpi normativi organici (Codice dell'ordinamento militare e regolamento attuativo del medesimo),

la seconda, consiste nel fatto che risultano imposti limiti percentuali di contrazione strutturale complessiva (non inferiore al 30 per cento), laddove in passato, in tal senso non c'erano limiti minimi da conseguire

la terza è costituita dall'imposizione di limiti di tipo temporale entro cui necessariamente realizzare il programma di ristrutturazione (entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo esecutivo della delega).

Tali differenze hanno quindi imposto un approccio metodologico particolare, che ha fatto sì che lo schema di decreto all'esame della Commissione fosse strutturato in una parte di mera novellazione delle "disposizioni a regime" del Codice dell'ordinamento militare, e in una parte, introdotta *ex novo*, di "disposizioni transitorie", collocate nel libro nono del Codice. Tali, ultime, disposizioni, in particolare, rendono organicamente noto il programma di riforma di ciascuna Forza armata, enunciano l'obbligatorietà del programma di riforma per ciascuna Forza armata, per il conseguimento sia dei nuovi assetti ordinamentali razionalizzati, sia della percentuale di contrazione strutturale complessiva imposta, temporizzano esplicitamente il programma di riforma, scandendolo attraverso l'indicazione, a fianco di ciascun intervento ordinativo della data entro cui deve essere adottato, indicano gli strumenti attuativi per l'esecuzione del programma e disciplinano lo svolgimento del programma anche in termini di monitoraggio, eventuali correttivi necessari, controlli e verifiche parlamentari, attraverso la relazione ministeriale annuale sullo stato della riforma, prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Codice.

Procede quindi alla disamina delle singole aree in cui la riforma interviene, iniziando dalla riforma delle aree di vertice. Al riguardo, spicca la novella, all'articolo 15 del Codice, che, riproducendo le funzioni e i compiti attualmente previsti per il Ministero della difesa, ne demanda infatti la ripartizione tra le aree e gli uffici a un regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2e 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, stabilendo i criteri generali di riferimento, volti a conseguire standardizzazione organizzativa, univocità decisionale, coordinamento tra le aree e meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati. **Anche in tal caso, a tutela delle garanzie partecipative, è stata poi espressamente ribadita la necessità di sentire, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, nell'ambito dell'iter approvativo del richiamato atto regolamentare.**

E' presa altresì in esame la riorganizzazione del COI (Comando di vertice interforze) assicurando l'esistenza di stabili forme di collegamento con i Comandi operativi di componente, ed è altresì rivisto il potere del Capo di Stato maggiore della Difesa di impartire direttive – secondo le linee di indirizzo del Ministro della difesa -, nell'ambito delle attribuzioni indicate agli articoli 25 e 26 del Codice, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i soli compiti militari, previste dall'articolo 33, nonché delle attribuzioni tecnico-operative e del *procurement* del Segretario generale della Difesa nella sua veste di Direttore nazionale degli armamenti.

Per quanto attiene alle singole Forze armate, **l'Esercito** assume quindi la riarticolazione dell'area centrale secondo lo *standard* organizzativo proprio dello Stato maggiore della Difesa, salvaguardando, però, quegli elementi di organizzazione necessari all'espletamento delle funzioni specifiche e specialistiche di Forza armata e del Capo di Stato maggiore. Anche la Marina, al pari dell'Esercito, procederà alla revisione dell'area centrale allineandosi al modello organizzativo dello Stato maggiore della Difesa, sempre mantenendo gli elementi di organizzazione specialistici peculiari di Forza armata. La citata revisione comporterà, fra l'altro, da un canto una razionale riconfigurazione di comandi di vertice delle aree logistica e della formazione, mediante l'assorbimento di funzioni gestionali attualmente attestate a reparti dello Stato maggiore e agli ispettorati, e dall'altro, l'accentuazione del ruolo di maggiore centralità e delle capacità strategiche allo Stato maggiore, attraverso una più chiara e lineare attribuzione di competenze e responsabilità. **L'Aeronautica** procederà quindi ad una significativa riorganizzazione di vertice i cui elementi cardine si concentreranno sulla semplificazione delle attività di coordinamento e consultazione dei

comandi di vertice di Forza armata (cosiddetti Alti Comandi) con lo Stato maggiore Aeronautica, sulla rivisitazione - in chiave di efficientamento - delle funzioni di natura gestionale attinenti ai comandi di vertice e di *staff* strategico dello Stato maggiore Aeronautica e sulla concentrazione in una unica unità organizzativa, deputata alla direzione strategica, da parte del Capo di Stato maggiore Aeronautica, di tutti gli assetti e capacità della Forza armata.

In relazione, quindi alla riforma delle aree operative, rileva che l'Esercito ha improntato il riordino dell'area operativa alla ricerca della proiettabilità delle Forze, al fine di razionalizzare e semplificare la catena di comando e controllo, potenziare le forze speciali e le forze per operazioni speciali, potenziare la attività informativa tattica e operativa, accrescere l'operatività delle brigate di manovra e dei reggimenti, potenziare la capacità di ingresso (*early entry/forcible entry*), di reazione rapida e riserva strategica della forza congiunta e conferire maggiore protezione, proiettabilità e versatilità di impiego alle Forze attraverso la trasformazione di alcune unità pesanti in unità medie. A seguito di ciò, la componente operativa dell'Esercito, cioè la forza proiettabile da combattimento, assumerà pertanto un assetto formato da un Comando di Corpo d'Armata, un Comando di divisione proiettabile e sostenibile, brigate di manovra e assetti tattici e operativi ad altissima specializzazione, reparti di supporto al combattimento e di sostegno logistico.

La revisione dell'area operativa della **Marina**, sarà quindi caratterizzata da una contrazione numerica delle unità navali operative e dalla conseguente entrata in linea di unità polivalenti e multifunzionali, in grado di svolgere missioni diverse e con forte connotazione al duplice impiego. Lo sforzo più concreto ed immediato è, in particolare, rappresentato dalla dismissione di un significativo numero di unità di prima e seconda linea, nonché di mezzi deputati al supporto dello strumento e all'addestramento e formazione del personale, al fine di concentrare le disponibilità finanziarie a legislazione vigente sull'operatività (addestramento e manutenzioni) delle altre Unità. L'Aeronautica, infine, che negli ultimi vent'anni ha perseguito un progetto di trasformazione tuttora in corso, darà priorità alle capacità operative irrinunciabili (ossia: difesa aerea, ingaggio di precisione, *ISTAR Combat Support*, difesa BMD e accesso allo spazio).

Per ciò che concerne la riforma delle aree territoriali, osserva quindi che il progetto di riordino dell'area territoriale dell'Esercito è volto a realizzare sinergie nei settori afferenti al mantenimento e gestione di infrastrutture e alloggi e a demanio e servitù militari, nonché a consentire ulteriori razionalizzazioni delle strutture organizzative di supporto amministrativo, di gestione del personale e logistico. Nello specifico, la riorganizzazione prevede la razionalizzazione del Comando di vertice (Comando militare per il territorio), la soppressione, per fasi, di tutti i Centri documentali (*ex* Distretti militari), e la riconfigurazione in senso riduttivo (funzioni e strutture) dei Comandi militari Esercito. Infine è previsto che il Comando militare Esercito Veneto (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Nord) ed il Comando militare Esercito Campania (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Sud) acquisiscano competenze in materia di gestione dei concorsi operativi e non su tutto il territorio nazionale, contestualmente alla soppressione dei Comandi operativi intermedi dell'area operativa.

Per la Marina la revisione dell'area territoriale è invece strettamente connessa a quella dell'area logistica in quanto le funzioni territoriali e presidiarie confluiranno ai comandi che assolvono funzioni nell'area logistica. Il nuovo assetto territoriale prevede la soppressione del Dipartimento marittimo di Ancona, del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna e la riconfigurazione dei Dipartimenti marittimi di Taranto e La Spezia, del Comando militare marittimo autonomo in Sicilia e del Comando Capitale in comandi logistici d'area. In tal modo viene eliminato ogni comando deputato a svolgere, in via esclusiva, le funzioni territoriali.

L'Aeronautica, da ultimo, ha già attuato a partire dal 1997 un radicale ridimensionamento della componente territoriale. Oggigiorno, infatti, le funzioni territoriali sono svolte per la gran parte come attività collaterali, e senza aggravii aggiuntivi rispetto alle funzioni principali, dai reparti periferici. A questi ultimi sono intestate, tra le altre, responsabilità di carattere presidiario e di circoscrizione aeroportuale (interventi in occasione di incidenti di volo, sicurezza delle installazioni, disseminazione delle misure di allarme, mobilitazione, gestione demaniale). Invece, i Comandi responsabili di funzioni territoriali in maniera esclusiva o preponderante sono le due Regioni aeree e il Comando aeronautica di Roma che, in aggiunta alle funzioni territoriali, svolgono anche quelle di Comando alla sede.

In relazione, poi, alla riforma delle aree logistiche, rileva che la riorganizzazione di quella dell'Esercito prevede una struttura di comando e controllo più snella, da raggiungere attraverso la soppressione dei due Comandi logistici d'area intermedia (di Padova e Napoli) e delle relative strutture di supporto, il transito delle funzioni, compiti e organi esecutivi nell'ambito dei Dipartimenti settoriali del Comando di vertice nonché la riconfigurazione, in senso riduttivo, degli stessi. Per la Marina, invece, si prevede la riconfigurazione dell'Ispettorato logistico e dei fari in Comando logistico, deputato ad assicurare il supporto tecnico logistico generale, a cui viene collegata una complessa e successiva riorganizzazione territoriale.

Da ultimo, il Comando logistico dell'Aeronautica sarà interessato da una profonda contrazione attraverso: l'accorpamento degli assetti di supporto e la rilocalizzazione sugli aeroporti già sede di reparti operativi, l'accentramento delle attività di ricezione, immagazzinamento e smistamento delle componenti manutentive dei sistemi d'arma, l'automazione e remotizzazione di sensori e sistemi, la cessione di aree demaniali all'Agenzia del demanio e l'utilizzo estensivo di apprestamenti del Servizio sanitario nazionale per ottimizzare l'impiego delle capacità sanitarie militari alle funzioni peculiari della medicina aeronautica e spaziale.

Per quanto attiene alla riforma dell'area della formazione, osserva quindi che, per l'Esercito, il progetto di riordino dell'area in argomento si inquadra nel più ampio processo di razionalizzazione già avviato con il decreto legislativo n. 253 del 2005, per la Marina, l'organizzazione dell'area formativa individua quale organo di vertice il Comando Scuole, responsabile della selezione e della formazione del personale militare, e, per l'Aeronautica, l'assetto finale del settore dedicato alla formazione al volo subirà notevoli cambiamenti nell'ottica di una revisione mirata, assicurando la miglior formazione possibile attraverso un adeguato bilanciamento fra addestramento comune e specialistico, differenziando gli *iter* formativi in funzione dell'impiego finale.

Da ultimo, per quanto ha tratto con la riforma della Sanità militare, rileva che, con il presente provvedimento si effettuano alcuni interventi sulla struttura del Servizio sanitario militare, che completano un processo di riordino che ha interessato il settore e che è stato avviato già nel corso del 2012.

In particolare, oltre a disposizioni volte a favorire una maggiore interazione con il Servizio sanitario nazionale, sono state adottate delle misure volte alla riconfigurazione del vertice sanitario, alla chiusura di alcune strutture intermedie dell'organizzazione sanitaria delle singole Forze armate, all'interforzizzazione del personale del Policlinico del Celio, che rimane il solo polo ospedaliero polifunzionale della Sanità militare, ad un consistente ridimensionamento dell'area della medicina legale con la riduzione da 13 a 7 dei Dipartimenti militari di medicina legale, alla riduzione (da 9 a 3) dei centri di selezione per i VFP1, con concentrazione della selezione a Roma, Napoli e Palermo ed alla riorganizzazione in senso riduttivo del servizio trasfusionale militare.

Per quanto attiene, infine, alla struttura dell'atto, dà brevemente conto degli articoli che compongono lo schema di decreto.

Conclude depositando delle schede informative, domandando contestualmente che siano portate a conoscenza -tramite i mezzi informatici a disposizione degli Uffici- di tutti i Commissari.

Prende quindi la parola il relatore [ALICATA](#) (PdL), procedendo all'illustrazione dell'atto del **Governo n. 33, recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione**, rilevando innanzitutto che la legge 31 dicembre 2012, n. 244, in cui si rinviene il fondamento normativo del presente schema di decreto legislativo, ha dettato una profonda revisione dello strumento militare nazionale, per realizzare un sistema di difesa di elevato livello qualitativo e tecnologico e, soprattutto, sostenibile sotto il profilo finanziario.

Prima di procedere all'analisi di merito dello schema di decreto, ritiene quindi necessario soffermarsi, in premessa, sui rapporti di continuità con quando già disposto, e già in fase di attuazione, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta "*spending review*").

In particolare per il personale militare, la "*spending review*" aveva già disposto una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alle dotazioni organiche complessive (pari a 190.000 unità e previste dall'articolo 798 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). L'applicazione di tale riduzione aveva comportato la determinazione delle nuove dotazioni in circa 170.000 unità (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013), da conseguire entro il 1° gennaio 2016 attraverso le misure attuative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29. Con il presente provvedimento si persegue, pertanto, un'ulteriore riduzione nei termini sopra indicati (da 170.000 a 150.000 unità), in sostanziale continuità.

Per il personale civile, la "*spending review*" aveva invece disposto una riduzione delle dotazioni organiche da oltre 30.000 a circa 27.800 unità (determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013), attraverso misure attuative in corso di perfezionamento. Anche in questo caso, con il presente schema di decreto, si persegue un'ulteriore riduzione nei termini sopra indicati (da circa 27.800 a 20.000 unità), sempre in sostanziale continuità e in un'ottica di valorizzazione delle relative professionalità.

Inoltre, prosegue l'oratore, va ricordato che, con la "*spending review*", era stata anche attuata, sia per il personale militare che per quello civile, una riduzione della dirigenza rispettivamente pari al 20 per cento dei generali ed ammiragli e al 10 per cento dei colonnelli (e gradi equivalenti) nonché al 20 per cento dei dirigenti civili (come previsto per l'intero comparto del pubblico impiego) e **si era dato corso, per il triennio 2013-2015, a una riduzione delle risorse finanziarie per oltre 500 milioni di euro.**

Esaurendo la premessa, sottolinea quindi la gradualità del processo di riforma, pensata proprio al fine di evitare effetti traumatici.

Procede quindi ad analizzare la sfera di intervento dello schema di decreto, rilevando innanzitutto che essa concerne le disposizioni previste dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal testo unico delle disposizioni regolamentari

dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti norme di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Passa quindi a riepilogare gli interventi normativi, succedutisi nel tempo ed a partire dagli anni '90 del secolo scorso, sull'assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. In particolare, dopo una prima riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale delle Forze armate, da circa 350.000 a 250.000 unità, connessa con la ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica del Ministero della difesa e con l'adozione del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che riduceva le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica adeguando anche la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento, la legge 14 novembre 2000, n. 331, nel disporre la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale aveva disposto l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, a 190.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il successivo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, adottato in attuazione della delega conferita dalla medesima legge n. 331 del 2000, disponeva inoltre una specifica disciplina transitoria che demandava a decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la determinazione annuale delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente. Successivamente a ciò, la legge 23 agosto 2004, n. 226, nell'anticipare la sospensione del servizio di leva al 1° gennaio 2005, completò quindi il processo di professionalizzazione delle Forze armate, istituendo le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata, poi disciplinate mediante interventi correttivi e integrativi del richiamato decreto legislativo n. 215 del 2001.

Di recente, si registra invece il già citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di *«spending review»*, in attuazione del quale sono stati successivamente adottati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013 (che ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche complessive a 170.000 unità e ne ha rideterminato la ripartizione in riferimento a ciascuna Forza armata), ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29 (regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), che, nell'inserire nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare gli articoli 668-bis, 711-bis, 1125-bis e 1126-bis, ha stabilito, nel dettaglio, la riduzione delle dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e le disposizioni transitorie per conseguire la graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 170.000 unità entro il 1° gennaio 2016.

Infine, la legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha conferito al Governo la delega per disciplinare la revisione dello strumento militare disponendo, tra l'altro, l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024 ovvero il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

Procedendo, nel dettaglio, alla disamina dell'articolato dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, rileva che vengono dettate, in relazione al personale militare e tenuto conto di quanto precede, disposizioni relative alla riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica a 150.000

unità e alla ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 89.400 unità, Marina 26.800 unità, Aeronautica 33.800 unità) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), alla riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente (gradi di colonnello e generale), alla riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente, alla disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive, alla disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente, alla revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale militare, alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali, alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali, alla disciplina transitoria in materia di reclutamento dei sottufficiali, alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata ed alla revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari in ferma prefissata.

Per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale, in linea di continuità con quanto disposto per le riduzioni stabilite dalla legge n. 331 del 2000 e dal decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine successivo al completamento delle riduzioni conseguenti alla «*spending review*») e fino all'anno 2024 si stabilisce pertanto che le dotazioni organiche complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente, in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica continuino ad essere annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e che il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente sia annualmente fissato con decreto del Ministro della difesa.

Quanto alla gestione del personale in eccedenza, invece, che continua a essere individuato nell'ambito del decreto annuale di determinazione delle dotazioni organiche, per il personale militare dirigente è confermata la perdurante applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del Codice dell'ordinamento militare, mentre per il personale militare non dirigente, sono invece previsti transiti a domanda nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche (nell'ambito dei posti resi disponibili dalle amministrazioni interessate entro il limite delle relative facoltà assunzionali), **ed esenzioni dal servizio a domanda, a non più di dieci anni dal compimento del limite di età ordinamentale, con trattamento economico pari all'85 per cento delle competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative e collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri secondo modalità analoghe a quelle previste per le riduzioni stabilite in attuazione del decreto-legge n. 95 del 2012.**

Riguardo, poi, anche all'esenzione dal servizio, osserva che l'istituto è disciplinato secondo particolari aspetti fondamentali. I transiti e le esenzioni dal servizio saranno attuati sulla base di un piano di programmazione triennale scorrevole adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda, quindi, la particolare condizione del personale civile, rileva innanzitutto che, sempre a partire dagli anni '90 del secolo scorso ed in connessione con il percorso di riorganizzazione seguito nel tempo dal Ministero della difesa (nonché con i ripetuti interventi di riduzione della spesa pubblica), le dotazioni organiche del predetto personale sono state progressivamente ridotte, tramite l'adozione di specifici provvedimenti, articolatisi tra il 1997 ed il 2013 che ne hanno portato la consistenza da 50.250 a 27.894 unità.

In attuazione, quindi, della delega conferita dalla legge n. 244 del 2012, il presente decreto legislativo stabilisce la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a 20.000 unità e la connessa disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive.

Nel dettaglio, per conseguire gradualmente la predetta riduzione la dotazione organica complessiva viene rideterminata, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze), e la ripartizione della dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola la Difesa viene effettuata con decreto del Ministro della difesa (su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa, d'intesa con il Segretario generale della Difesa per l'area di relativa competenza). **Quanto alla gestione del personale in eccedenza, è poi prevista l'adozione con decreto del Ministro della difesa di specifici piani di riassorbimento, mentre il personale in eccedenza non diversamente riassorbibile sarà invece posto in disponibilità, per un periodo massimo di 60 mesi.**

L'oratore rileva, da ultimo, che, rispetto al quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego, costituiscono elemento di positiva novità, nell'ambito delle procedure di mobilità, sia la riserva di posti in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche, sia l'estensione a 60 mesi della durata della messa in disponibilità del personale in esubero, rispetto ai 24 mesi previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai 48 mesi previsti dalla «*spending review*». Tali misure, infatti, sono intese a dare una risposta concreta al contesto di eccezionalità della situazione considerata e, soprattutto, sono protese ad offrire la primaria garanzia del mantenimento del rapporto di impiego.

Conclude osservando che il provvedimento contiene anche specifiche disposizioni sulla semplificazione delle procedure per il riconoscimento della causa di servizio e sulla verifica dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma, nonché interventi di coordinamento formale.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [PEGORER](#) (PD), stante l'ampio campo di intervento dei due schemi di decreto legislativo, ipotizza l'audizione dei rappresentanti degli enti locali.

Il presidente [LATORRE](#), nel ricordare che un programma di audizioni era già stato discusso nell'Ufficio di Presidenza tenutosi alle ore 15 della giornata odierna, riscontra con piacere la proposta, che potrà essere oggetto di futura valutazione in un prossimo Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.